

**N. 02568/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04341/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4341 del 2014, proposto da:

Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Amato, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Edilceram Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Flavio Lorusso, Paolo Panariti, con domicilio eletto presso Paolo Panariti in Roma, via Celimontana, 38;

per la riforma

della sentenza del T.A.R.della PUGLIA – Sede di BARI- SEZIONE I n. 00238/2014, resa tra le parti, concernente risoluzione per inadempimento del Comune della convenzione per assegnazione lotto concesso in diritto di superficie nel piano di zona insediamenti produttivi zona mista

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edilceram Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Amato e Ardizzi, per delega dell'Avv. Panariti;

Premesso che la giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo sulla controversia in esame non appare plausibilmente contestabile, alla luce dei principi anche di recente ribaditi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (ex aliis: Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 14-01-2014, n. 584);

rilevato che l'appello cautelare non appare provvisto di decisivo fumus laddove si consideri che il Comune ebbe ad assentire il progetto edificatorio in concreto presentato da parte appellata (salvo, oggi, a criticare le previsioni ivi contenute);

rilevato peraltro che anche sotto il profilo del periculum in mora non appare sussistere alcun pregiudizio irreparabile, posto che le somme erogate dal Comune a titolo risarcitorio (che comunque costituiscono la minor parte, trattandosi per il resto di una ripetizione di somme ricevute sine causa) potrebbero essere ripetute laddove in sede di merito l'appellante risultasse vittorioso;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4341/2014).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)